

Proc. N. 7/2018

UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE

COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI E DI CONTESTUALE ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DI MASSIMO MOLINAR EX ART. 46 COMMA 4 R.G.D.

Il Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi,

VISTI

gli atti del procedimento relativo all'azione disciplinare avviata il 03/09/18 nei confronti del sig. Massimo Molinar a seguito della notizia pervenuta allo scrivente Ufficio in data 03/08/2018 con la quale il sig. Giorgio Baratta segnalava la partecipazione di alcuni tesserati FIB non meglio identificati ad una gara organizzata dalla ANCOS e tenutasi in località Borghetto (TO) il giorno 24/06/18, manifestazione a cui egli stesso aveva partecipato

CONSIDERATA

la rituale attività d'indagine espletata tramite l'acquisizione dell'elenco dei partecipanti alla predetta gara e la conseguente individuazione dei soggetti tesserati alla FIB, l'assunzione di notizie circa la loro partecipazione al suddetto evento nonché le modalità con la quale la stessa era avvenuta, soprattutto in relazione alla preventiva autorizzazione dei competenti Organi Federali ed a delibere del CONI precedentemente emanate in materia

VALUTATA

l'assoluta buona fede emersa nei soggetti tesserati i quali, non pienamente consapevoli ed informati della normativa che prevede l'acquisizione di una preventiva autorizzazione dei competenti Organi Federali per partecipare a manifestazioni non organizzate dalla FIB, normativa all'epoca appena entrata in vigore ed oltretutto non agevolmente interpretabile anche alla luce delle







Federazione Italiana Bocce

Via Vitorchiano 113/115 00189 Roma segreteria@federbocce.it PEC. segreteria@pec.federbocce.it Tel. 06 87974653 Fax. 06 87974643





predette delibere del CONI, hanno gareggiato nell'evento tenutosi a Borgaretto nella totale ed assoluta convinzione di non violare alcuna norma federale

RITENUTO

Che gli elementi acquisiti, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, pur evidenziando una condotta impropria e quindi in qualche modo censurabile, non appaiono comunque complessivamente idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dei predetti soggetti non costituendo i fatti de quo illecito disciplinare

P.Q.M

dichiara concluse le indagini e, sussistendone i presupposti, procede ai sensi dell'art. 43 comma 2 e dell'art. 46 comma 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB per l'archiviazione del presente procedimento

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti del caso.

Roma, lj. 15 novembré 2018

Il Procuratore Federale

Avy. Giovanni/Zoppi







Proc. N. 7/2018

UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE

INTEGRAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI E DI CONTESTUALE ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DI FULVIO ALPE +14 EX ART. 46 COMMA 4 R.G.D.

Il Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi,

all'esito dell'interlocuzione avvenuta con la Procura Generale dello Sport nella persona del Procuratore Nazionale Avv. Gianpaolo Sonaglia, intende precisare quanto segue.

La condotta tenuta dalle persone sottoposte alle indagini ha evidenziato un profilo soggettivo connotato dalla mancanza dell'elemento doloso in relazione alla fattispecie contestata, ove i soggetti de quo hanno partecipato in assoluta buona fede alla gara oggetto del presente procedimento disciplinare nella piena convinzione di non violare alcun dispositivo del CONI e/o della FIB, oltretutto nell'ambito di una normativa recentemente modificata e di non agevole interpretazione, soprattutto alla luce di atti deliberativi del CONI emanati in epoca pregressa.

Tale inquadramento, confortato dagli elementi istruttori emersi durante le indagini, si configura in modo del tutto difforme da quanto contestato al Sig. Baratta in altro procedimento per analoga violazione, il cui esito ha acclarato in modo incontrovertibile una piena e totale contezza del contesto, non solo normativo, nel quale il predetto soggetto volontariamente poneva in essere una condotta tesa a violare le norme oggetto del capo di incolpazione formulato dalla scrivente Procura, circostanze puntualmente evidenziate nella sentenza recentemente emessa dal Tribunale Federale, che hanno in ogni caso portato alla mera sanzione dell'ammonizione, sanzione assorbita nella squalifica comminata per l'altro capo di incolpazione contestato al Sig. Baratta.







Federazione Italiana Bocce

Via Vitorchiano 113/115 00189 Roma segreteria@federbocce.it PEC. segreteria@pec.federbocce.it Tel. 06 87974653 Fax. 06 87974643



Alla luce di quanto sopra la scrivente Procura Federale, pur ribadendo l'improprietà della condotta tenuta dai soggetti sottoposti all'indagine e considerando quindi la medesima in ogni caso censurabile per i motivi sopra esposti, ritiene comunque gli elementi acquisiti complessivamente non idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dei predetti soggetti non costituendo i fatti de quo illecito disciplinare

P.Q.M

riportandosi a quanto già dedotto, formulato e richiesto nella comunicazione del 15/11/2018, dichiara concluse le indagini e, sussistendone i presupposti, procede ai sensi dell'art. 43 comma 2 e dell'art. 46 comma 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB per l'archiviazione del presente procedimento

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti del caso.

Roma, lì 22 novembre 2018

Il Procuratore Federale

Avv. Giovann Zoppi





Federazione Italiana Bocce